

REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE

(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27/C del 30 marzo 1999)

Art.1 Oggetto

1. Le norme del presente regolamento dettano gli indirizzi applicativi del Decreto legislativo 16 dicembre 1997 n. 472, ai quali debbono attenersi i funzionari responsabili del tributo o, comunque, il responsabile dell'ufficio competente al loro accertamento, per la determinazione dell'ammontare della sanzione amministrativa da contestare o da irrogare a seguito di violazione delle norme disciplinanti l'applicazione dei tributi locali nel territorio di questo Comune.

Art.2 Cause di non punibilità

1. Le cause di non punibilità previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 472/97 e rappresentate dal contribuente devono essere vagliate con ogni cura tenendo presente che:

- l'errore di fatto non è scusabile in presenza di colpa anche lievissima; comunque non si considerano colpose le violazioni estimative se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5%;
- le obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni si realizzano quando il contenuto della norma è oscuro ed il testo dà adito ad interpretazioni di segno opposto;
- l'indeterminatezza delle richieste di chiarimento si ha quando la loro vaghezza non consenta di percepire il contenuto del chiarimento richiesto ovvero siano stati usati termini gergali non immediatamente percepibili dal contribuente;
- l'indeterminatezza dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento si realizzano quando, pur tenendosi conto delle eventuali istruzioni connesse, il contribuente non sia in condizioni di compilare tali modelli;
- la forza maggiore deve essere provata dal soggetto;
- l'inevitabile ignoranza della legge tributaria si ha quando il contribuente che l'adduca, dimostri di aver fatto quanto in suo potere per evitarla;
- il mancato pagamento del tributo per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi determina la sospensione della riscossione della sanzione mentre l'irrogazione della sanzione a carico del terzo con il contemporaneo sgravio in favore del contribuente avverranno soltanto a seguito di sentenza irrevocabile di condanna nei confronti del terzo stesso.

2. Qualora sia intervenuta sentenza declaratoria di amnistia o di intervenuta prescrizione del reato o di non doversi procedere per motivi di natura processuale, il contribuente, per continuare ad avvalersi della sospensione dovrà dimostrare di aver promosso azione civile entro tre mesi della sentenza nei confronti del terzo ed avrà diritto allo sgravio con contestuale carico della sanzione al soggetto terzo, una volta passata in giudicato la sentenza civile di condanna.

3. Non si procede comunque all'irrogazione di sanzioni connesse alla liquidazione e all'accertamento del maggiore tributo dovuto quando gli errori del contribuente siano determinati da precedenti errori dell'amministrazione in sede di verifica.

Art.3

Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo:

- a) alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente;
- b) all'opera da lui svolta per eliminare od attenuare le conseguenze della violazione commessa;
- c) alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ai sensi del successivo art. 4;
- d) alle sue condizioni economiche e sociali.

2) La gravità della violazione è desunta:

- a) dall'attività posta in essere dall'agente. La sanzione è applicata nella misura
 - minima, stabilita dalla legge, nel caso di violazioni non suscettibili di ricadere sulla determinazione o sul pagamento del tributo, fatto salvo quanto stabilito dal successivo art. 5;
 - pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione stabiliti dalla legge, nel caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - massima, prevista dalla legge, nel caso di presentazione di dichiarazione o denuncia infedele;
 - pari alla media dei limiti minimo e massimo della sanzione stabiliti dalla legge, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti o documenti, di restituzione di questionari o di loro mancata, incompleta, infedele compilazione ed in genere per ogni inadempimento a fronte di richieste legittimamente formulate dal Comune.
- b) dalla condotta dell'agente desunta da elementi di fatto. La sanzione è applicata:
 - nella misura determinata in conformità a quanto previsto dalla precedente lettera a) per il caso di omessa presentazione della denuncia, anche di variazione, ridotta del 30% qualora la stessa denuncia sia comunque presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, fatto salvo il limite minimo previsto dalla legge, sempreché la violazione non sia stata formalmente accertata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il trasgressore od i soggetti obbligati in solido abbiano avuto formale conoscenza;
 - nella misura massima prevista dalla legge ove il trasgressore abbia tenuto comportamenti o abbia compiuto atti rivolti a nascondere la violazione ovvero ad impedire o rendere difficoltosa l'attività accertativa del Comune;
 - nella misura risultante dall'applicazione della precedente lettera a) ridotta del 20%, fatto salvo, comunque, il limite minimo previsto dalla legge, ove il trasgressore abbia favorito l'attività accertativa acconsentendo ad ispezioni, richieste di accesso e verifiche materiali, ovvero abbia provveduto all'esibizione o trasmissione di atti e documenti richiesti o alla compilazione e restituzione al Comune di questionari.

3. La sanzione è applicata nella misura minima ai trasgressori che sono in almeno una delle

seguenti condizioni economico - sociali :

- reddito imponibile IRPEF inferiore a 6.000.000 (sei milioni) di lire annue;
- componente di nucleo familiare composto da più di sei persone;
- soggetto che versa in una delle seguenti situazioni di disagio:
 - a) minorazione fisica o psichica superiore ai 2/3;
 - b) tossicodipendenza e/o alcooldipendenza;
 - c) anziano ultrasettantacinquenne con reddito lordo inferiore a 18 milioni di lire.

La sussistenza delle condizioni di cui al presente comma è accertata dal Comune con ogni mezzo ritenuto idoneo (relazione assistente sociale, rapporto Polizia Urbana, altro), anche mediante autocertificazione dell'interessato.

Art.4

Personalità del trasgressore

La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali. La sanzione è quindi applicata nella misura massima prevista dalla legge ai trasgressori che, in relazione ad accertamenti divenuti definitivi, risultano aver già commesso violazioni della medesima disposizione ovvero comportanti il mancato versamento di tributi comunali.

Art.5

Riduzione della sanzione sproporzionata

1. Quando l'ammontare della tassa dovuta dal contribuente - che commetta infrazioni puramente formali non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo dovuto - è inferiore al minimo edittale fisso previsto per la sanzione, questa viene ridotta ad un ammontare pari al 50 per cento dell'entità del tributo.

Art.6

Incremento della sanzione

1. Allorché il contribuente sia incorso, nei tre anni precedenti, in altra violazione della stessa indole, come descritta nel 3° comma dell'art. 7 del D.Lgs. 472/97 e non definita con il ravvedimento operoso di cui all'art. 13 o con la definizione agevolata ai sensi degli artt. 16 e 17 del decreto stesso, la sanzione è aumentata:

- del 10%, quando l'unica violazione avvenuta della stessa indole è relativa ad una procedura accertativa di ammontare inferiore o uguale;
- del 20%, quando si siano avute più violazioni della stessa indole sempre per procedure accertative di ammontare inferiore o uguale ovvero l'unica violazione avvenuta sia relativa ad una procedura accertativa di ammontare superiore;
- del 50% quando si siano avute più violazioni della stessa indole relative ad una procedura accertativa di ammontare superiore.

Art.7

Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

Art.8
Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento:
 - è ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio;
 - è inviato, con la delibera, al Ministero delle Finanze, entro trenta giorni dalla data di esecutività, mediante raccomandata a.r., ai fini dell'art. 52, secondo comma, del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.